

Oggetto – Procedura di correzione di errore materiale ai sensi della LR 56/77 – Art. 17 comma 12 lettera a)

Si riscontra la vostra richiesta di suffragare sotto il profilo tecnico l'intenzione di ricorrere alla possibilità offerta dal comma 12 lettera a) dell'Articolo 17 della Lur per correggere un'errata rappresentazione di una porzione dell'ambito RP6.

Giova premettere che il suddetto comma recita:

“ 12. Non costituiscono varianti del PRG:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; “

Nel caso in oggetto l'errore in cui l'Amministrazione e i suoi tecnici sono incorsi è frutto di una modesta modifica apportata a seguito dell'accoglimento dell'Osservazione n° 5, con cui i proprietari di un edificio esistente sull'area RP6 chiedevano lo spostamento del limite di azzonamento in tale area di 10/15 mt in direzione nord, al fine di consentire l'ampliamento funzionale del fabbricato per le esigenze della famiglia.

Fu infatti accordata tale richiesta, e contestualmente respinto l'incremento volumetrico parimenti richiesto, di conseguenza corrette tutte le elaborazioni cartografiche del PRGC, nello specifico:

- la Tavola P1 scala 1:5000
- la Tavola P2 f.1.1 scala 1:2000
- la Tavola P3 f.1.1 scala 1:2000
- la Tavola I.1 Modifiche e nuove previsioni

non fu corretta per dimenticanza la tavola 2.8 Carta di Sintesi

La nuova superficie rientrante in ambito urbanistico RP6, che fu inserita, ha una dimensione regolare di mt 15 x 20, pari a 300 mq.

Dal momento che si tratta di un mancato adeguamento della carta di sintesi con le carte urbanistiche, occorso in sede di controdeduzione alle osservazioni a seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare; e che la Regione Piemonte e la Provincia di Torino - partecipando l'11 luglio 2011 alla conferenze di copianificazione in cui furono illustrate le osservazioni e il motivato parere dell'amministrazione – non ebbero nulla da eccepire sull'accoglimento dell'osservazione n°5, come ribadito dal parere conclusivo regionale trasmesso il 18/10/2011; e ancora che è evidente l'indiscutibile volontà del Comune di accordare parzialmente la richiesta dell'osservante.

Preme inoltre precisare che con la correzione della carta di sintesi, adeguando la perimetrazione della classe 3B2 al ridisegno dell'area urbanistica, non viene ridotta la classe di pericolosità (non si passa da classe 3 a classe 2), che per l'area in esame è legata ai possibili fenomeni di inondazione da parte della Dora Baltea per eventi con tempi di ritorno cinquecentennali come risulta dall'inserimento in Fascia C dell'Autorità di Bacino del Fiume Po).

Si tratta esclusivamente di considerare come "edificato" (3B2 appunto) parte dell'area di proprietà adiacente all'abitazione esistente, che peraltro risulta già delimitata da un muretto con sovrastante recinzione, seguendo un criterio consolidato per la definizione delle classi 3B e cioè quello del riconoscimento delle aree pertinenziali.

L'utilizzo di quest'area non prevede inoltre nuove abitazioni o edifici indipendenti ma esclusivamente l'ampliamento del fabbricato esistente (come detto in precedenza non è stato infatti consentito in sede di accoglimento dell'osservazione l'importante ampliamento volumetrico richiesto, ma esclusivamente quanto previsto dall'applicazione del "piano casa", ovvero di un adeguamento funzionale dell'esistente entro il 20% e in continuità con l'edificio attuale) ciò proprio perchè si tratta di una Classe 3.

Sebbene non pertinente alle ragioni di questa variazione è in ultimo significativo ricordare come le opere idrauliche per la minimizzazione del rischio in questi areali, attinenti al "nodo Idraulico di Ivrea", siano già state da tempo realizzate e che pertanto le 3B2 esistenti si trovano oggi in situazione "post operam" con la possibilità quindi di realizzare anche nuove abitazioni (come indicato nelle norme per la sottoclasse "*A seguito della realizzazione e collaudo degli interventi di difesa (opere previste per il nodo idraulico di Ivrea, rifacimento dello sbarramento del Lago Pistono e dei suoi apparati di scarico) sarà consentito procedere a nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti del tessuto edificato esistente comportanti anche aumento del carico insediativo, fermo restando la necessità di verificare costantemente la funzionalità e l'efficacia delle opere di difesa realizzate. Fino alla realizzazione delle opere di bonifica idraulica volte alla minimizzazione o eliminazione della pericolosità, in relazione al patrimonio urbanistico esistente saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia anche con modesti ampliamenti, volti al miglioramento delle attuali condizioni abitative, che non comportino un significativo aumento del carico insediativo.*")

Alla luce di quanto esposto si ritiene che la correzione dell'errore in allora commesso, possa avvenire in conformità al dettato del comma 12 citato, corredando la delibera della presente nota tecnica e del duplice stralcio della tavola 2.8 Carta di Sintesi che evidenzia la variazione da apportare.

In fede

Secondo Antonio Accotto
Firmato digitalmente da

**Secondo Antonio
Accotto**

O = Ordine Regionale dei
Geologi del Piemonte
97543340018
T = GEOLOGO
SerialNumber =
IT:CCTSND62B20F420V
C = IT